



## BANDO PROVINCIALE 2015 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Indetto ai sensi dell'art. 3 della l.r. 20.12.1996 n. 96 e s.m.

### Il Dirigente del Servizio Sociale e Sanità RENDE NOTO

che a partire dal giorno 29 Ottobre 2015 fino al giorno 08 Gennaio 2016 compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per partecipare al bando di concorso pubblico indetto per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) disponibili nell'area pratese.

Al suddetto bando possono partecipare, sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, sia soggetti già assegnatari che intendono attivare una mobilità all'interno degli alloggi di E.R.P dell'area Pratese.

Gli assegnatari che, a seguito di variazione del nucleo familiare di cui all'art.18 comma 4 della L.R. 96/96 e s.m. comportante una situazione di sovraffollamento, devono obbligatoriamente presentare una nuova domanda;

#### ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

1. Il possesso dei seguenti requisiti, stabiliti nell'Allegato A della L.R.20.12.1996 n.96 e s.m., deve essere dimostrato da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere b) e c) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente:
  - a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea; i cittadini stranieri titolari di "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti muniti di permesso di soggiorno almeno biennale che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità, con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
  - b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale in uno dei comuni della provincia di Prato;
  - c) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;
  - d) reddito annuo complessivo del nucleo familiare, riferito al 2014 e convenzionalmente calcolato, non superiore al limite massimo di reddito fissato con deliberazione G.R. 630 del 29 luglio 2013, in EURO 16.000,00. *Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che, per diversa volontà espressa dal legislatore, non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della l. 457/1978 determinando la detrazione per ogni figlio a carico in euro 1.549,37; la detrazione è elevata a euro 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a euro 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50 per cento i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione, dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre*

*ridotto di euro 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a carico. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.*

- e) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero;
  - f) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
  - g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
  - h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dalla L.R. 96/96 e s.m. all'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d) ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
  - i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste alle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
2. I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.

#### **ART. 1bis – SOGGETTI RICHIEDENTI**

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente, che risiede o lavora in maniera stabile e principale nella provincia di Prato, relativamente all'intero nucleo familiare.
2. Il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:
  - a) i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
  - b) i figli anagraficamente conviventi;
  - c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
  - d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio.
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando ( coabitazione ).

3. Il soggetto già assegnatario, che presenta domanda di mobilità all'interno del patrimonio E.R.P., deve essere in possesso dei requisiti previsti per il diritto di assegnazione e non deve essere inadempiente alle norme contrattuali e al pagamento di canone e servizi relativamente all'alloggio occupato, a pena di esclusione dalla graduatoria.

## ART. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente, nei casi previsti dalla legge, può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'articolo 1 e delle condizioni che danno luogo all'attribuzione del punteggio, secondo quanto previsto dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese. La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000.

## ART. 3 - DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER PARTECIPARE AL BANDO

- a) Dichiarazioni sostitutive (ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000) da cui risulti:
- cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
  - cittadinanza di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  - cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
  - residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nella provincia di Prato;
  - residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;
  - la composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente del nucleo;
  - il possesso da parte del nucleo richiedente dei requisiti di accesso di cui all'art.1 del presente bando;
  - il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, formato o che si formerà, quale risulta dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali;

## ART. 3 bis -DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

### a) Condizioni sociali – economiche - familiari e relativo punteggio

a-1 dichiarazione sostitutiva attestante il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare, da cui risulti un reddito pro capite, determinato ai sensi della vigente normativa:

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS per persona: punti 2;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;

a-2 dichiarazione sostitutiva attestante che il nucleo familiare è composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 2;

a-3 dichiarazione sostitutiva attestante che il nucleo familiare è composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in coabitazione con altro nucleo familiare: punti 1;

- con uno o più figli minori a carico: punti 2;

*In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.*

a-4 certificato di invalidità rilasciato dall' autorità competente, ai sensi delle vigenti normative, relativamente ad un soggetto presente nel nucleo familiare che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando:

- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: punti 2;
- in misura pari al 100%: punti 3;

a-4 bis certificato di invalidità rilasciato dall' autorità competente, ai sensi delle vigenti normative, relativamente ad un soggetto presente nel nucleo familiare che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 3.

a-4 ter certificato di invalidità rilasciato dall' autorità competente, ai sensi delle vigenti normative, relativamente ad un soggetto presente nel nucleo familiare riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 4;

*Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;*

a-5 dichiarazione sostitutiva del richiedente che non risiede ma che lavora in uno dei comuni della provincia di Prato indicante la condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

*Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.*

a-6 dichiarazione sostitutiva attestante che il nucleo familiare è composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: punti 2;

a-7 dichiarazione sostitutiva attestante che il nucleo familiare è composto da una sola persona con :

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;
- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4 ter: punti 5;
- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 6.

*Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.*

*I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis e a-4 ter.*

## **b) Condizioni abitative e relativo punteggio**

b-1 Certificazione igienico sanitaria della competente autorità (U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione) indicante la condizione di grave disagio abitativo dovuto a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 2.

Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

*Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b); Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.*

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

b-1.3. dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati,

o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati: punti 3.

*Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);*

*Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente;*

b-1.4. dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato, il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: punti 3.

b-1.5. dichiarazione sostitutiva attestante l'obbligo di rilascio della propria abitazione a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due: punti 2.

### **c) Condizioni di storicità di presenza e relativo punteggio**

c-1. Dichiarazione sostitutiva che attesti la residenza anagrafica o le prestazioni di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

c-2. Dichiarazione sostitutiva che attesti la presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

*Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti. In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui al punto c-2, si fa riferimento ai bandi pubblicati nell'anno 2007 e 2010 e validi per la provincia di Prato.*

*I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP che attivano una mobilità.*

## **ART. 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI**

### **a) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Il Comune di Prato procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo quanto disposto dall'art. 12 commi 1 e 2 della L.R. 20.12.1996 N.96 e s.m.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito dichiarato ai fini fiscali sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e degli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti.

### **b) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE**

Il Comune entro i 90 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Al fine di garantire la massima pubblicità della graduatoria provvisoria, il Comune di Prato provvede all'affissione della graduatoria stessa all'albo pretorio nonché sul sito internet del comune ([www.comune.prato.it](http://www.comune.prato.it)), procede inoltre a dare notizia della pubblicazione della graduatoria stessa sui quotidiani e telegiornali locali;

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione comunale alloggi del Comune di Prato.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione Comunale Alloggi del Comune di Prato, unitamente alle opposizioni presentate ed alle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione Comunale Alloggi, decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive di cui all'allegato B, possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva. Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi di legge.

La graduatoria definitiva è costituita sia da nuovi aspiranti all'assegnazione, sia da soggetti già assegnatari che hanno attivato una mobilità all'interno degli alloggi di E.R.P.

#### **c) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA**

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune o dei comuni che hanno emanato il bando e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Sino al giorno della pubblicazione della graduatoria aggiornata, gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria.

La graduatoria definitiva è valida per tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione e di risulta, purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare.

#### **d) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE**

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi di cui all'allegato B e del criterio di priorità di cui all'art.12 comma 6 della L.R. 20.12.1996 n.96 e s.m.

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare richiedente e riportati nel dettaglio all'articolo 3-bis del presente bando;

### **ART. 5 - CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal titolo 3° della L.R. 96/96 e successive modifiche.

### **ART. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva, a norma dell'art.13 della L.R. 96/96 e successive modificazioni.

### **ART. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande devono essere presentate perentoriamente nei giorni di apertura del bando e cioè dal 29 ottobre 2015-ore 9:00 al 08 gennaio 2016-ore 13:00;

### **ART. 8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DI NUOVI ASPIRANTI**

Le domande di partecipazione al bando si presentano in modalità telematica al comune di residenza o al comune dove si svolge l'attività lavorativa, entro i termini indicati all'art.7 del presente bando.

Il soggetto richiedente può avvalersi del servizio gratuito di facilitatori messo a disposizione dai Comuni della provincia di Prato ovvero rivolgersi ai sindacati degli inquilini e assegnatari che si sono resi disponibili ad effettuare il servizio per i loro iscritti: SUNIA, UNIAT, UIL PENSIONATI e ITAL UIL.

In alternativa il soggetto richiedente può presentare la domanda on line in forma autonoma attraverso l'attivazione e l'utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dotato di lettore smart-card e seguendo la procedura indicata dal sito istituzionale del Comune di Prato.

L'accesso al servizio di facilitazione avviene previo appuntamento, chiamando il numero verde 800 574 000, attivo con operatore dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 ore 18 ovvero presentandosi di

persona presso la sede centrale dell' URP Multiente Corso Mazzoni 1- angolo Piazza del Comune e le relative sedi distaccate presso la circoscrizione Ovest e la circoscrizione Nord.

Il numero verde gestisce gli appuntamenti per i residenti dei Comuni di Prato, Montemurlo, Poggio a Caiano e Carmignano.

I residenti del Comune di Vaiano possono prendere appuntamento al numero 0574 942421 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13.

I residenti del Comune di Vernio possono prendere appuntamento al numero 0574 931061 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13.

I residenti del Comune di Cantagallo possono prendere appuntamento al numero 0574 956841 oppure 0574 931211 o presentarsi di persona presso l' Ufficio Politiche Sociali del Comune di Cantagallo negli orari di apertura al pubblico.

Il servizio di assistenza gratuita alla compilazione della domanda è disponibile presso il Comune di Prato in via Roma 101 e le sedi dei Comuni di Montemurlo, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio e Cantagallo.

I residenti nel Comune di Carmignano possono usufruire dell'ausilio di facilitatori presenti presso la sede del Comune di Poggio a Caiano;

La domanda on line viene protocollata automaticamente dal sistema informatico e non è pertanto necessario presentarla all'Ufficio Protocollo.

La domanda presentata tramite il servizio dei facilitatori deve essere firmata manualmente dal richiedente a pena di esclusione.

La domanda presentata autonomamente dal richiedente tramite la propria CNS non necessita di firma.

### **ART. 8bis PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ**

Le domande di mobilità si presentano esclusivamente in modalità cartacea, tramite modulo predisposto dal comune, da compilare in forma autonoma e presentare all'Ufficio Protocollo del Comune., entro i termini indicati all'art.7 del presente bando.

La domanda deve essere integrata con la documentazione necessaria a legittimare le condizioni dichiarate e le motivazioni per le quali si richiede il cambio dell'alloggio assegnato.

Il modulo è scaricabile dal sito del Comune di Prato, nella sezione riservata all'assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o reperibile presso l'URP del Comune e i Servizi Sociali, a partire dalla data di pubblicazione del bando generale.

### **ART.9 INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI**

Ai sensi del dlgs196/2003 si informa che i dati richiesti saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto disposto dalla normativa.

1.La raccolta dei dati personali relativi al presente Avviso persegue fini istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. La raccolta dei dati, relativamente alla presente domanda, è finalizzata alla formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ubicati nella provincia di Prato. Il trattamento riguarda l'inserimento in banche dati automatizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

2. La comunicazione dei dati da parte del richiedente è necessaria per lo svolgimento del procedimento amministrativo che riguarda la formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

3. La comunicazione dei dati personali così raccolti a soggetti determinati diversi dall'interessato avviene in base a norme di legge, o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali. La diffusione dei nominativi dei partecipanti avverrà mediante pubblicazione della graduatoria dei richiedenti all'Albo Pretorio del Comune sul sito internet del Comune [www.comune.prato.it](http://www.comune.prato.it), così come previsto nel presente Avviso pubblico.

4. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Prato. L'interessato ha diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

### **NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento al rispettivo regolamento comunale e alla legge regionale che disciplina la materia.

Il responsabile del procedimento è la Dssa Rosanna Lotti.

Prato, 29 ottobre 2015

IL DIRIGENTE  
Rosanna Lotti